


PATENTE A PUNTI

Con lo scopo di ridurre le infrazioni al codice della strada, nel 2002 è stata introdotta la cosiddetta patente a punti. Si è cominciato dunque a punire alcune delle più gravi infrazioni attraverso l'applicazione di due tipi di sanzioni:

- quella principale, costituita dalla tradizionale multa o sanzione pecuniaria
- quella accessoria, ovvero la decurtazione dei punti della patente.

Ad ogni patente vengono "caricati" 20 punti e da qui parte il conto alla rovescia. I punti crescono in caso di assenza di infrazioni gravi per un certo periodo e vengono sottratti per ogni infrazione in quantità proporzionale alla sua gravità. Il proprietario del veicolo, responsabile in solido, ha l'obbligo da questo momento, di comunicare i dati del conducente che si trova alla guida al momento dell'infrazione, anche nel caso in cui il trasgressore sia lui stesso.



L'art. 126 bis disciplina, in caso non sia stata possibile la contestazione immediata al responsabile dell'infrazione, la sanzione prevista in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario (obbligato in solido) in caso in cui venga notificato un verbale che, oltre alla sanzione pecuniaria (principale), preveda la decurtazione dei punti della patente (sanzione accessoria).

La normativa nasce con lo spirito di favorire il proprietario dell'autovettura al fine di evitare la sottrazione dei punti della propria patente, permettendogli di comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, le generalità di chi si trovava alla guida della propria vettura al momento dell'infrazione.

L'art. 126 bis rappresenta pertanto un obbligo per il proprietario di comunicare le generalità del conducente, anche nel caso che sia lui stesso, regolando la mancata comunicazione con una sanzione pecuniaria, da sommarsi a quella principale, che va da da 250 a 1000 euro, conservando intatti i punti patente.

Questa seconda sanzione pecuniaria è conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, che evidenziò, in seguito ai tantissimi ricorsi per giustificare il comportamento omissivo, l'illegittimità di quella parte del testo dell'ex art. 126 bis, dove si stabiliva che, in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, si dovessero decurtare i punti in capo al proprietario in solido.



Di questa seconda sanzione non tutti siamo al corrente. Facciamo quindi molta attenzione!! Leggiamo bene tutto il testo del verbale che ci viene recapitato e non limitiamoci a guardare solamente la cifra che siamo condannati a pagare. Il proprietario, col pagamento della sanzione principale riconosce l'illecito, ma non sarà per questo liberato dall'obbligo di effettuare la comunicazione, dovendo indicare in quel caso le proprie generalità.

